



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it



Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N°43 del 12/09/2017

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 7 settembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ENRICO MARGARITONDO, PRESIDENTE DELLA S.S.D.FUTBOLCLUB S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 41, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITA' DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

Il presente procedimento disciplinare trae origine dal comportamento del Sig. Franco Rofena (allenatore della S.S.D. Futbolclub s.r.l.) il quale, al termine della gara Futbolclub - De Rossi disputata il 20/11/2016 (categoria Giovanissimi Regionali), avrebbe contattato due calciatori della Società De Rossi, al fine di convincerli a tesserarsi per la Futbolclub.

Nel corso delle indagini sono state acquisite, tra le altre, le deposizioni del Presidente della S.S.D. Polisportiva De Rossi (Sig. Giorgio Quadrini), di due dirigenti del De Rossi (Andrea Vischetti e Francesco Saverio Palazzini), dell'allenatore di tale Società (Alessandro Coletta) e dei giocatori, sempre, del De Rossi (Cristian Nazzaro e Francesco Delle Donne).

Dal verbale di audizione del calciatore Cristian Nazzaro emergeva che lo stesso, al termine della gara Futbolclub - De Rossi del 20/11/2016, mentre stava uscendo dal terreno di gioco, veniva avvicinato dall'allenatore della Futbolclub (Franco Rofena), il quale, avendo apprezzato le qualità tecniche del calciatore, lo esortava ad andare a giocare con la propria squadra ed invitandolo a parlarne, anche con il calciatore Francesco Delle Donne, affinché facesse altrettanto; rientrato nello spogliatoio, il Nazzaro, riferiva la predetta comunicazione sia al compagno di squadra Delle Donne che al dirigente accompagnatore Francesco Palazzini.

Dal verbale di audizione del calciatore Francesco Delle Donne, emergeva che lo stesso, al termine della gara in oggetto, veniva avvicinato, nello spogliatoio, dal proprio compagno di squadra Cristian

Nazzaro, il quale gli faceva presente che l'allenatore della squadra avversaria, favorevolmente impressionato dalla sua prestazione sportiva, lo aveva invitato a chiedere se (Delle Donne) fosse stato disponibile a trasferirsi alla Società Futbolclub.

Dal verbale di audizione del dirigente, Francesco Saverio Palazzini, emergeva che, al termine della gara summenzionata, questi, mentre conversava, nello spogliatoio, con i due allenatori della Società (Coletta e Vischetti), veniva avvicinato dal calciatore Francesco Delle Donne, il quale li informava che l'allenatore della squadra avversaria aveva chiesto al Nazzaro se avesse avuto intenzione di trasferirsi al Futbolclub; analoga richiesta doveva essere formulata, sempre dal Nazzaro al proprio compagno di squadra Delle Donne.

A seguito di ciò il dirigente Palazzini ed i due allenatori Coletta e Vischetti uscivano dallo spogliatoio e si recavano dal Sig. Rofena per chiedere spiegazioni di ciò; a precisa richiesta del Coletta, il Rofena confermava di aver parlato, poco prima, con il Nazzaro e di avergli chiesto se aveva piacere di passare al Futbolclub, avendone apprezzato, durante la gara, la prestazione sportiva; confermava, altresì, di aver chiesto al Nazzaro di riferire al compagno di squadra Delle Donne se avesse avuto interesse a trasferirsi alla Società Futbolclub.

Il Coletta faceva notare al Rofena la scorrettezza di tale comportamento e lo invitava a parlare con i dirigenti della Polisportiva De Rossi, ma il Rofena, per tutta risposta, affermava che ciò era la prassi comune nel calcio giovanile e che loro avrebbero recepito detto comportamento in futuro, essendo, ancora, troppo giovani.

Dal verbale di audizione dell'allenatore Alessandro Coletta emergeva che quest'ultimo, al termine della gara summenzionata, notava che il calciatore Cristian Nazzaro si intratteneva a parlare con l'allenatore della squadra avversaria (Franco Rofena).

Successivamente, giunto nello spogliatoio, il Coletta, vedendo il proprio giocatore Francesco Delle Donne molto scosso, gli chiedeva le ragioni di ciò; quest'ultimo, gli riferiva di essere stato avvicinato, poco prima, dal compagno di squadra Nazzaro, il quale gli comunicava che, a sua volta, era stato avvicinato dall'allenatore del Futbolclub, interessato a far tesserare, entrambi i calciatori, per la Futbolclub.

A seguito di ciò, l'allenatore Coletta si recava, con il vice allenatore Andrea Vischetti e con il dirigente accompagnatore Francesco Palazzini dal Sig. Rofena per avere chiarimenti in merito.

Quest'ultimo ammetteva di aver parlato, a fine gara, con il Nazzaro per sondare la sua disponibilità a trasferirsi presso la Società Futbolclub ed a seguito delle rimostranze del Coletta rispondeva che il sistema funzionava così.

Tutto ciò premesso, la Procura Federale

CONSIDERATO

che il Sig. Franco Rofena, presentava istanza ex art. 32 sexies C.G.S., chiedendo di concordare la sanzione, per cui tale posizione veniva stralciata dal presente procedimento

DEFERIVA

il Sig. Enrico Margaritondo Presidente della S.S.D. Futbolclub s.r.l. per violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico; la S.S.D. Futbolclub s.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S..

Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva dei deferiti, nella quale si rilevava come non fosse configurabile l'illecito, in quanto l'allenatore Rofena aveva agito in proprio e non per la società e comunque, in via gradata, che fosse solo configurabile solo la responsabilità oggettiva, da sanzionarsi con ammenda di modesta entità, come da precedenti giurisprudenziali.

All'udienza del 7.9.2017, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'avv. Maurizio Gentile, nonché l'avv. Claudia Salvador per i deferiti e personalmente il sig. Enrico Margaritondo.

Il Tribunale federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati:

- Enrico Margaritondo con mesi sei di inibizione;
- società SSD Futbolclub S.r.l. con € 750,00 di ammenda.

La difesa dei deferiti rilevava che il presidente non poteva avere sotto controllo ogni minima situazione inerente la società e comunque nel caso di specie, non aveva tenuto alcun

comportamento illecito. Si riportava quindi alla propria memoria, chiedendo il proscioglimento o l'applicazione della sola sanzione a titolo di responsabilità oggettiva.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, le audizioni rese dai tesserati confermano la condotta del sig. Franco Rofena, che peraltro ha definito la propria posizione prima dell'incolpazione ex art. 32 sexies C.G.S., con la sanzione di mesi tre di squalifica.

Non si configura, tuttavia, alcun illecito in capo al sig. Magaritondo, in quanto non vi è la prova che l'allenatore della società da lui presieduta avesse tenuto la condotta illecita in esecuzione di sue direttive. Deve quindi escludersi la sua responsabilità e, quindi, quella della società a titolo diretto.

La società SSD Futbolclub S.r.l. andrà, quindi, sanzionata solo per responsabilità oggettiva, in conseguenza dei comportamenti illeciti tenuti dal proprio tesserato sig. Franco Rofena, con la necessaria rivalutazione dell'entità rispetto alle richieste della Procura Federale.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

DELIBERA

Di prosciogliere il sig. Enrico Margaritondo per quanto esposto in parte motiva e di affermare la responsabilità oggettiva della società SSD Futbolclub S.r.l., condannandola alla sanzione di € 500,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI DOMENICO STASI, DEVID DELLA POSTA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E TESSERATO DELLA A.S.D. TRIGORIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S., DEL SIG. STEFANO DE SANTIS, PRESIDENTE DELLA ASD ESTENSE TIVOLI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S., DELLA ASD TRIGORIA A TITOLO DI RESPONSABILITA' DIRETTA ED OGGETTIVA EX ARTT. 4 COMMA 1 E 2 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD ESTENSE TIVOLI A TITOLO DI RESPONSABILITA' DIRETTA EX ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S.

Il presente procedimento disciplinare trae origine da (presunte) frasi lesive ai danni della classe arbitrale rilasciate sul quotidiano on line "la gazzetta regionale.it" ed a mezzo social network sulla pagina ufficiale Facebook della ASD Trigatoria da parte del Sig. Domenico Stasi, all'epoca dei fatti Presidente della società, dal Sig. Devid Della Posta, tesserato con la ASD Trigatoria, mediante post sul proprio profilo Facebook, nonché dal Sig. Stefano De Santis, Presidente della ASD Estense.

Dalle attività di indagine, poste in essere dall'organo inquirente, emergeva che, al termine dell'ultima gara dei play off categoria juniores CR Lazio disputata tra il Campagnano e la ASD Trigatoria, il Presidente ed un tesserato di quest'ultima società (Devid Della Posta), nonché il Presidente della ASD Estense Tivoli proferivano frasi ed espressioni gravemente lesive dell'onore, del prestigio e del decoro della classe arbitrale, attraverso il servizio di rete sociale denominato Facebook.

In particolare, il Presidente della ASD Trigatoria (Domenico Stasi) sulla pagina ufficiale Facebook della società, postava espressioni gravemente lesive della reputazione e del prestigio di un arbitro appartenente alla sezione A.I.A. di Aprilia, (il quale aveva diretto la gara summenzionata, causandone, a suo dire, la sconfitta immeritata), nonché dell'intera classe arbitrale e più in generale espressioni tendenti a screditare l'immagine dell'intero movimento calcistico dilettantistico, oltre che della F.I.G.C., a cui seguiva un secondo post offensivo nei confronti del direttore di gara succitato.

I Sigg.ri Devid Della Posta (tesserato per la ASD Trigatoria) e Stefano De Santis (Presidente della ASD Estense Tivoli) a loro volta postavano sui propri profili di Facebook frasi offensive della classe arbitrale "tourt court" .

Tutto ciò premesso, la Procura Federale

DEFERIVA

il Sig. Domenico Stasi per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S.;
il Sig. David Della Posta per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S.;
il Sig. Stefano De Santis per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S.;
la A.S.D. Trigoria a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex artt. 4 comma 1 e 2 e 5 comma del C.G.S.;
la A.S.D. Estense Tivoli a titolo di responsabilità diretta ex artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 del C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale, lette le memorie difensive nonché gli atti ufficiali, osserva:
Il deferimento in esame trae origine da frasi offensive ai danni della classe arbitrale, con particolare riferimento alla sezione AIA di Aprilia cui appartiene l'arbitro che aveva diretto la agra tra Campagnano e ASD Trigoria, valida per i play off cat. Juniores CR Lazio, rilasciate sul quotidiano on line "lagazzettaregionale.it" e pubblicate a mezzo social network sulla pagina Facebook dell'ASD Trigoria, da parte del sig. Domenico Stasi (all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Trigoria) del sig. Devid Della Posta e del sig. Stefano De Santis.

La Procura deferiva i tesserati e le rispettive Società come in epigrafe specificato, chiedendo l'applicazioni delle seguenti sanzioni: Domenico Stasi mesi 2 di inibizione; Devid Della Posta nr. 3 giornate di squalifica; Stefano De Santis 1 mese di inibizione; ASD Trigoria € 600,00 di ammenda; ASD Estense Tivoli € 300,00 di ammenda.

All'udienza alcuno dei deferiti compariva, laddove i soli Stasi e Della Posta depositavano memorie difensive prive di valide argomentazioni difensive.

La responsabilità dei tesserati risulta accertata per i fatti così come contestati dalla Procura; si ravvisa, altresì, la possibilità di una seppur lieve riduzione delle sanzione così come richieste dalla Procura.

Pertanto questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle incolpazioni reciprocamente ascritte nell'atto di deferimento e per l'effetto di applicare le seguenti sanzioni:

Domenico Stasi mesi 2 di inibizione;

Devid Della Posta nr. 3 giornate di squalifica, da scontare al termine del provvedimento disciplinare in corso;

Stefano De Santis mese 1 di inibizione;

ASD Trigoria € 400,00 di ammenda;

ASD Estense Tivoli € 200,00 di ammenda

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Publicato in Roma il 12 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli